

1° PARTE *

Gli articoli 2 / 3 / 6 / 12 propongono i 4 Principi Fondamentali sui quali si basa tutto il contenuto della Convenzione ONU

ARTICOLO
1
DEFINIZIONE DI PERSONA MINORENNE
Ogni essere umano fino ai diciotto anni di età.

ARTICOLO
7
NOME E NAZIONALITÀ
Ogni bambino e bambina ha diritto ad essere registrato immediatamente al momento della sua nascita, ha diritto ad un nome e una cittadinanza.

ARTICOLO
14
LIBERTÀ DI PENSIERO, COSCIENZA E RELIGIONE
La persona minorenni ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, così come a ricevere una guida adeguata nell'esercizio di questo diritto.

ARTICOLO
18
RESPONSABILITÀ DEI GENITORI
Entrambi i genitori hanno la responsabilità di provvedere all'educazione e allo sviluppo della persona minorenni e sono adeguatamente supportati nell'esercizio di questa responsabilità.

ARTICOLO
22
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Gli Stati adottano misure adeguate affinché la persona minorenni rifugiata o che cerca di ottenere tale status riceva la protezione e l'assistenza umanitaria necessaria, collaborando con le organizzazioni competenti.

ARTICOLO
24
SALUTE E SERVIZI SANITARI
Ogni persona minorenni ha diritto a godere del miglior stato di salute possibile, beneficiare di cure mediche adeguate, alimenti sani e nutritivi e di acqua potabile.

ARTICOLO
28
ISTRUZIONE
Ogni persona minorenni ha diritto all'istruzione. Gli Stati devono garantire l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti, l'istruzione secondaria e superiore accessibile, adottando misure che contrastino l'abbandono scolastico.

ARTICOLO
33
USO DI SOSTANZE
Gli Stati devono proteggere la persona minorenni contro l'uso di stupefacenti e impedire che sia coinvolta per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

ARTICOLO
38
CONFLITTI ARMATI
Gli Stati vigilano affinché la persona minorenni sotto i quindici anni non partecipi direttamente alle ostilità e non sia arruolata nelle forze armate e adottano ogni misura possibile affinché tutte le persone minorenni coinvolte in un conflitto possano beneficiare di cure e protezione.

ARTICOLO
2
NON DISCRIMINAZIONE *
Gli Stati si impegnano a garantire tutti i diritti della Convenzione ad ogni persona minorenni senza alcuna distinzione.

ARTICOLO
8
IDENTITÀ
Ogni persona minorenni ha diritto a preservare la propria identità - compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari - e deve essere adeguatamente supportata in caso ne sia privata.

ARTICOLO
15
LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE
La persona minorenni ha diritto alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

ARTICOLO
19
PROTEZIONE
La persona minorenni deve essere protetta da ogni forma di violenza, abbandono, negligenza, sfruttamento.

ARTICOLO
23
DISABILITÀ
La persona minorenni in condizione di disabilità fisica o mentale ha il diritto a una vita piena, in circostanze che garantiscano la sua dignità e che favoriscano la sua autonomia e partecipazione attiva alla vita della comunità, beneficiando di cure speciali se necessario.

ARTICOLO
25
VERIFICA PERIODICA DEL COLLOCAMENTO
La persona minorenni collocata dalle autorità competenti al fine di ricevere cure, protezione o terapie fisiche o mentali ha diritto a una verifica periodica di tale collocamento.

ARTICOLO
29
FINALITÀ EDUCATIVE
L'educazione deve favorire lo sviluppo complessivo della personalità e delle capacità mentali e fisiche della persona minorenni, in tutta la sua potenzialità, promuovendo il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pace e il rispetto dell'ambiente.

ARTICOLO
34
SFRUTTAMENTO SESSUALE
La persona minorenni deve essere protetta contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale.

ARTICOLO
39
RIABILITAZIONE
Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale della persona minorenni vittima di qualunque forma di sfruttamento o maltrattamento, di torture o di conflitti armati.

ARTICOLO
3
SUPERIORE INTERESSE *
Il superiore interesse di ogni bambina e bambino deve informare e orientare tutte le decisioni che la/lo riguardano, così da assicurarne protezione e benessere.

ARTICOLO
9
SEPARAZIONE DAI GENITORI
La persona minorenni non deve essere separata dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che non sia nel suo superiore interesse. In caso di separazione da uno o entrambi i genitori il minorenni ha diritto a mantenere i contatti e una relazione significativa.

Steve McCURRY CHILDREN



Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

VERSIONE SEMPLIFICATA

Defence for Children International nasce nel 1979 per contribuire alla stesura di questa Convenzione. Presente in oltre 40 paesi nel mondo. La sezione italiana ha sede a Genova ed opera per promuovere opportunità e prospettive in grado di riaffermare il protagonismo delle giovani generazioni ed una cultura basata sul riconoscimento dei loro diritti.

powered by DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL ITALIA

ARTICOLO
4
IMPLEMENTAZIONE DEI DIRITTI
Gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti necessari per attuare la presente Convenzione.

ARTICOLO
10
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
La persona minorenni ha diritto a ricongiungersi con i suoi genitori e, in caso questi risiedano in Stati diversi, ha il diritto di mantenere rapporti con entrambi.

ARTICOLO
11
SPOSTAMENTI E NON RITORNI ILLECITI
Gli Stati devono impedire gli spostamenti illeciti di persone minorenni.

ARTICOLO
5
RUOLO DEGLI ADULTI
Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori, della famiglia allargata o di altri adulti di riferimento di accompagnare e guidare la persona minorenni nell'esercizio dei suoi diritti tenendo conto del suo livello di sviluppo e delle sue capacità.

ARTICOLO
12
LIBERTÀ DI ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE *
La persona minorenni ha diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che la riguarda. Le opinioni espresse devono essere debitamente prese in considerazione, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità.

ARTICOLO
6
SOPRAVVIVENZA E SVILUPPO *
Ogni persona ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati si adoperano per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo di ogni persona minorenni.

ARTICOLO
13
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
Ogni persona minorenni ha il diritto alla libertà di espressione, di ricercare, ricevere e divulgare informazioni e idee con ogni mezzo espressivo, nel rispetto dei diritti altrui.

ARTICOLO
16
VITA FAMILIARE E PRIVATA
Ogni persona minorenni ha diritto alla protezione da interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza.

ARTICOLO
20
PRIVAZIONE DELL'AMBIENTE FAMILIARE
La persona minorenni temporaneamente o definitivamente privata del proprio ambiente familiare ha diritto a ricevere una protezione e aiuti adeguati, garantendone una continuità educativa, affettiva e culturale.

ARTICOLO
26
SICUREZZA SOCIALE
Ogni persona minorenni ha il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale.

ARTICOLO
30
MINORANZE E POPOLAZIONI INDIGENE
La persona minorenni appartenente a minoranze etniche, religiose, linguistiche o di origine indigena ha il diritto alla propria vita culturale, di praticare la propria religione e di parlare la propria lingua.

ARTICOLO
32
SFRUTTAMENTO ECONOMICO
La persona minorenni ha diritto di essere protetta contro lo sfruttamento economico e di non essere costretta a lavori che comportino rischi o possano porre a repentaglio la sua educazione o nuocere alla sua salute o sviluppo.

ARTICOLO
37
TORTURA E PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ
Nessuna persona minorenni può essere sottoposta a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, né a pena capitale o imprigionamento a vita. La privazione della libertà deve costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile. Se privata della libertà, deve essere separata dagli adulti, ha diritto a mantenere i contatti con la sua famiglia, ad avere accesso all'assistenza legale o ogni altra assistenza adeguata.

ARTICOLI DAL
42
45

2° PARTE IL COMITATO ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

La seconda parte istituisce e regola il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, un organismo indipendente che ha compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parte nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli opzionali.

ARTICOLI DAL
46
54
**3° PARTE
ARTICOLI PROCEDURALI**

Gli ultimi nove articoli della Convenzione attingono alle questioni procedurali: la modalità di ratifica ed entrata in vigore, la possibilità in capo agli Stati parte di proporre emendamenti o recedere dalla Convenzione stessa, il deposito del testo in varie lingue presso il Segretario generale dell'ONU.

Per approfondire i temi trattati inquadra questo QR code

